CAMERA DEI DEPUTATI N. 1892-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCALFARO)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania

Seduta del 20 marzo 1973

Testo delle modifiche approvate dalla V Commissione Bilancio e programmazione – Partecipazioni statali, con allegato il testo del parere espresso dalla IX Commissione Lavori pubblici.

Il relatore, onorevole Carenini, è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea nella seduta del 3 maggio 1973.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

TESTO
DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2,

la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

« *b*) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi »;

alla fine, è aggiunto il seguente comma:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere *b*) e *c*) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate ».

All'articolo 3, al secondo comma, le parole: « articolo 2 » sono sostituite con le parole: « articolo 20 ».

All'articolo 4,

al primo comma, le parole: « 30 giugno 1973 » sono sostituite con le parole: « 31 ottobre 1973 »; e le parole: « 31 dicembre 1973 » sono sostituite con le parole: « 28 febbraio 1974 »;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà privata, danneggiati dal sisma, è prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.

Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se più favorevole »;

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I proprietari, che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile »;

al quinto comma, le parole: « secondo comma » sono sostituite con le parole: « quarto comma ».

All'articolo 7, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate da-

gli istituti autonomi per le case popolari di Ascoli Piceno e Macerata previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari di Ascoli Piceno e Macerata in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle limitazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

All'articolo 11, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.

Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'articolo 40-*ter* del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia dello Stato ».

All'articolo 15, al decimo comma, le parole: « 250 milioni » sono sostituite con le parole: « 500 milioni ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

ART. 18-*bis*. — Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6 ottobre 1972, n. 552 e relative leggi di conversione, sono estese le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

Dopo l'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

ART. 29-*bis*. — È assegnato alle regioni Marche e Umbria un contributo speciale di lire 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei

danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Perugia, colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e al presente decreto.

ART. 29-*ter*. — La prima parte del penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituita dalla seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della Regione Marche l'importo annuo di lire 1.000 milioni per 20 anni a decorrere dall'anno finanziario 1973 ».

All'articolo 40, al primo comma, le parole: « 25.000 milioni » sono sostituite con le parole: « 26.000 milioni »; e le parole: « 1.000 milioni » sono sostituite con le parole: « 2.000 milioni ».

All'elenco *A* è aggiunto il comune di Pietralunga in provincia di Perugia.

ALLEGATO.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

La IX Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni e proposte di modifica.

La Commissione – rilevata l'inopportunità che, in sede di provvedimenti recanti interventi straordinari ed urgenti, si proceda al finanziamento di opere non direttamente connesse con le esigenze della ricostruzione, specialmente quando ciò comporti l'espropriazione di poteri programmatori spettanti alle regioni, nonché l'esigenza di rivedere la congruità degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7 (anche in relazione alla proposta soppressione degli articoli del decreto-legge dal 19 al 22) e 14 e di riportare tutti gli interventi pubblici nel settore dell'edilizia residenziale nel quadro normativo di cui alla legge n. 865 e relativi decreti delegati – invita a considerare l'opportunità di recepire la normativa per i centri storici di cui al titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sempre nei limiti della necessità dell'opera di ricostruzione, e subordina il parere favorevole alle seguenti proposte di modifica:

« All'articolo 4, primo comma, sostituire alle parole: 30 giugno 1973, le parole: 31 ottobre 1973 ».

« All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del Genio civile ».

« All'articolo 15, primo comma, dopo le parole: mutui agevolati, inserire le seguenti: nel limite massimo di lire 12 milioni per unità immobiliare ».

« All'articolo 15, ultimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'articolo 3 in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso ».

« Sopprimere gli articoli 19, 20, 21 e 22 ».